

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Branch exemption con paletti

di **Nicola Fasano**

Con il recente **Provvedimento pubblicato in bozza** dall'Agenzia delle Entrate e su cui gli operatori potranno fornire le proprie considerazioni entro il 31 marzo (utilizzando la casella di posta elettronica branchexemption@agenziaentrate.it), l'Amministrazione finanziaria ha dettato le **prime indicazioni operative sul regime c.d. di "branch exemption"** previsto dal decreto internazionalizzazione (art. 14, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto il nuovo art. 168-ter nel Tuir) grazie al quale, previa specifica opzione della casa madre, il reddito prodotto all'estero dalla stabile organizzazione **è esente da tassazione in Italia**.

Preliminarmente va ricordato che si tratta di una **opzione irrevocabile**, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta, che deve essere esercitata con riferimento a **tutte le stabili estere della casa madre** (c.d. principio del "*all in all out*"). Per quanto concerne le stabili organizzazioni **già esistenti** l'opzione va esercitata entro il secondo periodo di imposta dall'entrata in vigore della norma (**entro il 2017 dunque per i soggetti "solari"**).

Il Provvedimento chiarisce che l'esercizio dell'opzione in sede di costituzione della **prima stabile** organizzazione **vincola quelle costituite successivamente** senza che siano necessarie ulteriori opzioni.

L'efficacia dell'opzione viene meno a seguito della **chiusura di tutte le branch esenti**.

Viene poi disciplinato il meccanismo di **sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse** (c.d. di "*recapture*" delle perdite) per un periodo di osservazione di **cinque anni**. In particolare, se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione l'impresa ha utilizzato perdite fiscali prodotte dalla sua stabile organizzazione all'estero, i redditi imponibili realizzati dalla medesima *branch* nei periodi d'imposta successivi sono **tassati in capo alla casa madre italiana sino al totale riassorbimento** delle medesime perdite. Le perdite si considerano utilizzate quando hanno **compensato in tutto o in parte il reddito imponibile** della casa madre italiana. In caso di perdite fiscali pregresse conseguite sia dalla casa madre italiana sia dalla *branch* esente, il Provvedimento detta un **criterio di imputazione proporzionale** delle perdite utilizzate.

Un meccanismo di "*recapture*", analogo a quello previsto per le perdite, viene previsto anche con riferimento a **svalutazioni, ammortamenti e accantonamenti pregressi** derivanti dal trasferimento di attività e passività e dedotti dalla casa madre nei **cinque anni precedenti** l'opzione per l'esenzione.

In vigore del regime di *branch exemption*, il trasferimento di beni, funzioni e rischi dall'impresa residente nel territorio dello Stato ad una sua stabile organizzazione genera **plusvalenze o minusvalenze**, determinate con i criteri dell'articolo 152 del Tuir.

Resta ferma in ogni caso **l'indicazione del reddito delle stabili estere nella dichiarazione dei redditi** della casa madre nonché l'applicazione delle regole in materia di **transfer pricing** nei rapporti fra impresa residente e stabile estera e quelle in materia di **CFC** (di cui all'art. 167, Tuir). Queste ultime peraltro sono state revisionate dalla Legge di Stabilità 2016 secondo cui, a partire dal periodo di imposta 2016, il D.M. 21.11.2001 non è più applicabile per individuare i Paesi *Black list*: scatta la disciplina CFC infatti se il **livello di tassazione nominale della controllata estera è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**.

Da evidenziare infine che il Provvedimento si preoccupa di disciplinare i casi in cui emergano fenomeni di **doppia deduzione o doppia esenzione**.

Si verifica un fenomeno di **doppia esenzione** quando lo Stato estero non ravvisa l'esistenza della stabile organizzazione, il cui reddito è incluso nel perimetro di esenzione dell'impresa residente nel territorio dello Stato. In tal caso viene precisato che **l'opzione viene meno con effetto ex tunc solo con riferimento alla stabile di cui è stata accertata l'insussistenza**.

Si verifica un fenomeno di **doppia deduzione** quando gli Stati interessati riconoscono l'esistenza della stabile organizzazione e l'impresa **non ha incluso le perdite fiscali** della stessa **nel perimetro di esenzione** (avendo viceversa considerato le perdite ai fini fiscali in Italia). In questo caso **detta stabile è inclusa con effetto ex tunc nella branch exemption**.

Alla luce di quanto sopra, e in attesa che il Provvedimento si assesti **in modo definitivo**, appare evidente che il regime della *branch exemption* ha sicuramente il suo *appeal* in presenza di **stabili "redditizie"** o in caso di **controllate che rischiano di vedersi contestare l'esteroinvestizione** e molto meno fascino nel caso di **attività in perdita**, incontrando comunque un limite laddove dovessero sussistere i presupposti per l'applicazione della disciplina CFC dovendo fare i conti anche con la nuova "geografia fiscale" prevista a tal fine dalla Legge di Stabilità.